

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 novembre 2010

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di novembre dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ è assente giustificato alla seduta. L'Assessore Laurent VIERIN lascia la seduta alle ore 10.34 dopo l'approvazione della deliberazione n. 3215. L'Assessore Albert LANIECE si allontana dalle ore 10.39 alle ore 11.05 e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 3214 al n. 3249.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. SALVEMINI Livio _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3255** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE L'UTILIZZO, DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA", CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. Richiamato l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, tra l'altro, che dal 31 maggio 2010 non si applicano al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni gli articoli 15 della l. 836/1973 e 8 della l. 417/1978 - riguardanti, in particolare, l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti per spostamenti di servizio e la corresponsione della relativa indennità chilometrica - e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;
- b. Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 in data 22 settembre 2010, con la quale la Regione ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale avverso alcune disposizioni del d.l. 78/2010, tra cui l'articolo 6, comma 12, in quanto, non rispettando le condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, definiscono misure eterogenee e particolareggiate di contenimento della spesa a carico anche del bilancio regionale le quali, pur qualificate come principi di coordinamento della finanza pubblica ai quali le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale debbono adeguarsi, configurano invero, in ragione del loro specifico contenuto, disposizioni dettagliate auto applicative, che escludono di fatto ogni spazio di adeguamento, comprimendo illegittimamente l'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa della Regione;
- c. Considerato che, nelle more del pronunciamento della Corte costituzionale, occorre garantire prudenzialmente l'applicazione, per quanto possibile uniforme, del dettato legislativo statale;
- d. Precisato che la disposizione in esame ha generato non poche difficoltà applicative che hanno richiesto l'intervento in via interpretativa delle Amministrazioni pubbliche di volta in volta interpellate, le quali hanno fornito precisazioni diverse e talvolta contrastanti, in considerazione della formulazione poco chiara del dettato normativo;
- e. Rilevato che l'articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 non si applica, per espressa previsione normativa contenuta nel quarto periodo del comma in esame, alla spesa effettuata dal personale adibito a funzioni ispettive, intendendosi per tali, come risulta dalle prime esperienze applicative, anche i compiti istituzionali di verifica, vigilanza e controllo;
- f. Considerato, altresì, che si rende indispensabile, in relazione alle peculiarità morfologiche del territorio regionale, garantire in talune circostanze e per l'erogazione di servizi indispensabili per la collettività, la possibilità di utilizzo del mezzo proprio anche per l'espletamento di compiti ulteriori rispetto a quelli di ispezione, verifica, vigilanza e controllo, espressamente esclusi, come riferito, dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, in relazione, tra l'altro, alla lettura delle disposizioni in questione data dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia che, con parere n. 949 in data 1° ottobre 2010, ha ritenuto, attesa la perdurante vigenza dell'articolo 9 della l. 417/1978, a mente del quale: *"quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"*, che l'uso del mezzo proprio possa essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente, garantite dall'ordinamento;

- g. Ravvisata l'opportunità di regolamentare la materia in ambito regionale, anche in relazione al disposto dell'articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, nella parte in cui prevede la “ ... *previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente*”;
- h. Considerato che, in ogni caso, la disciplina regolante l'utilizzo del mezzo proprio deve essere improntata a criteri che assicurino comunque il contenimento della spesa pubblica, in conformità a quanto previsto in ambito statale;
- i. Richiamata la lettera del Presidente della Regione prot. n. 6625/LEG del 4 ottobre 2010, recante prime indicazioni per l'applicazione del decreto legge in argomento, che dà mandato al Segretario generale della Regione di curare gli approfondimenti del caso, anche per il tramite degli uffici competenti;
- j. Atteso che sull'argomento sono stati sentiti i Coordinatori regionali, nella riunione del 21 ottobre 2010 e che, in esito alle indicazioni scaturite nell'incontro, il Dipartimento legislativo e legale ha predisposto lo schema di atto allegato alla presente deliberazione;
- k. Considerato opportuno trasmettere le determinazioni adottate dalla Regione agli enti del comparto unico, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22, affinché i rispettivi organi di vertice, ove ritengano di adottare il motivato provvedimento richiamato alla lettera g), possano tener conto dei criteri di contenimento della spesa e di efficiente organizzazione dei servizi, contenuti nelle determinazioni in discorso;
- l. Visto l'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- m. Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010-2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- n. Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato Segretario generale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

Su proposta del Presidente della Regione, ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegato provvedimento regolante, in applicazione dell'articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti regionali per spostamenti di servizio, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di disporre, per le motivazioni esplicitate nelle premesse della presente deliberazione, che il provvedimento di cui al punto 1) sia trasmesso agli enti del comparto unico, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22.

PROVVEDIMENTO REGOLANTE L'UTILIZZO, DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA", CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122.

L'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. 78/2010 reca alcune disposizioni volte a contenere le spese per le missioni sostenute dalle amministrazioni pubbliche. In particolare, è disposta la non applicabilità al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165/2001 (e la cessazione di ogni effetto di analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi) degli articoli 15 della l. 836/1973 e 8 della l. 417/1978 che prevedono, rispettivamente, la possibilità di autorizzare l'uso del mezzo proprio al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni dell'ufficio di appartenenza nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, nonché le modalità di determinazione della correlata indennità chilometrica.

Dall'applicazione di tale comma è escluso il personale adibito a funzioni ispettive. L'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio è, pertanto, consentito a tale personale ivi compreso quello adibito a compiti di verifica, vigilanza e controllo correlati alle funzioni istituzionali assegnate alla Regione, con particolare riguardo a quelle assegnate al personale regionale dalle leggi regionali, statali o comunitarie.

Oltre alle autorizzazioni da rilasciarsi nei casi sopramenzionati, considerate:

- la particolare conformazione geografica del territorio regionale che non garantisce sempre l'utilizzo conveniente del mezzo pubblico – quanto meno con riguardo alle località situate al di fuori dell'asse viario centrale regionale percorso con frequenza almeno oraria dalle linee di trasporto pubblico mediante autobus urbani e extraurbani o dalla linea ferroviaria - sia in termini di costo sia in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di riduzione al minimo dell'assenza dal posto di lavoro,
- l'indispensabilità di garantire la continuità nello svolgimento di taluni servizi affidati alle cure dell'Amministrazione regionale, che necessitano lo spostamento continuo nelle varie località del medesimo territorio,

l'uso del mezzo proprio è, inoltre, consentito, in alternativa all'uso del mezzo pubblico:

- per gli spostamenti, necessitati da esigenze di servizio, da effettuarsi nelle località del territorio regionale non situate lungo l'asse viario del fondo valle della valle centrale regionale ovvero situate lungo quest'ultimo ma in assenza di trasporti pubblici negli orari di svolgimento dei compiti di servizio che richiedono lo spostamento;
- per gli spostamenti da effettuarsi a cura degli operatori dei servizi sociali, richiedenti l'accompagnamento degli utenti assistiti o da rendersi mediante spostamenti continui nelle località del territorio regionale di ubicazione delle abitazioni degli utenti assistiti o delle strutture residenziali;
- per gli spostamenti necessitati da esigenze di servizio da effettuarsi al di fuori del territorio regionale, quando risulti l'indisponibilità di autovetture di servizio e l'utilizzo del mezzo proprio risulti maggiormente conveniente e vantaggioso rispetto all'uso di mezzi pubblici, anche in relazione all'inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici con lo svolgimento dei compiti di servizio che richiedono lo spostamento.

Considerata, in ogni caso, l'esigenza di contenere la spesa pubblica e di utilizzare in modo razionale le risorse disponibili, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio nelle ipotesi sopramenzionate dovrà essere rilasciata nei casi strettamente necessari dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza del personale interessato.

L'indennità chilometrica conseguente all'autorizzazione rilasciata è corrisposta nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 44 del CCRL del 24 dicembre 2002, come sostituito con CCRL del 21 maggio 2008.

Il dipendente che richieda l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dovrà indicare nella richiesta di autorizzazione il motivo dello spostamento, il tragitto da effettuarsi, l'orario, presunto, di partenza e di arrivo e, successivamente, dovrà rendicontare il tragitto effettivamente compiuto e la relativa tempistica, allegando l'eventuale ulteriore documentazione di spesa necessaria per l'effettuazione dei previsti rimborsi.

Considerato che il citato articolo 44 del CCRL non prevede rimborsi per l'uso del mezzo proprio nel caso di trasferte in località diversa dalla dimora abituale e con distanza pari o inferiore a 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, sarà possibile, come finora avvenuto, autorizzare l'uso del mezzo proprio per tutte le tipologie di trasferte in località poste a tali distanze, senza dar luogo alla corresponsione di indennità.